

Trieste, avente efficacia a far data dal _____;

E

_____, nato a _____ (____) il _____ e
residente in _____ (____) – Via _____ N. __, il quale
dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di
_____, e quindi, rappresentante della _____ (la
quale, per brevità, verrà in appresso denominata Operatore Economico o
appaltatore), giusta procura dd. _____ repertorio n. _____
raccolta n. _____ del dott. _____ iscritto al Collegio
Notarile _____.

PREMESSO

- che a seguito di una Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata aggiudicata all'Operatore Economico la fornitura di che trattasi;
- che l'Operatore Economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;
- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma privata, del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Operatore Economico, come sopra rappresentato, legalmente e formalmente si obbliga con il presente contratto ad eseguire la fornitura di

“Evolutive impianti SIAV”.

Assistenza evolutiva e manutentiva delle soluzioni applicative SIAV così sviluppata:

1. Attività evolutiva progetto MAORI.

2. Attività evolutiva progetto ALICE.

3. Attività processo fatturazione attiva.

4. Attività adeguamento normativo Sistema Virgilio per la conservazione Digitale.

5. Attività manutentiva ed evolutiva piattaforma protocollo informatico Archiflow.

6. Fornitura del modulo “Flusso dei contratti per l’Ufficio Acquisti” da integrare in Archiflow.

7. Fornitura di n. 50 ulteriori licenze nominali Archiflow da aggiungere alle 350 di proprietà di S.p.A.

Autovie Venete.

8. Aggiornamento del modulo “Right-Fax” e modifica dei flussi di acquisizione all’interno del modulo Archiflow.

9. Fornitura di n. 3 licenze scanning 30<60 pag/min. + driver per segnatura per Archiflow protocollo generale.

10. Rinnovo della manutenzione delle 100 PEC intestate a S.p.A. Autovie Venete durata triennale dal 01/07/2017 al 30/06/2020.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La manutenzione avrà la durata di 36 mesi a decorrere indicativamente dal 1 luglio 2017.

Le attività alle posizioni 1,5,6 e 9 dovranno essere completate:

- posizione dalla 1 alla 5: le giornate dovranno essere svolte entro il 30.06.2018.

- posizione dalla 6 alla 9: la fornitura dovrà essere completata entro sei mesi dalla data del contratto.

La scrivente Società si riserva il diritto di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

ART. 3 – SUBENTRO DI NUOVO SOGGETTO CONCESSIONARIO

Si precisa, conformemente a quanto già riportato negli atti di gara, che in qualsiasi momento il nuovo soggetto Concessionario autostradale potrà subentrare alla Società nel presente contratto. Il subentro non comporterà alcun onere o vantaggio in capo all'Operatore Economico, né da parte del nuovo soggetto Concessionario né da parte della Società. Successivamente al subentro nel contratto, il nuovo soggetto Concessionario avrà la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale in essere o di recedere dal contratto stesso e in tal caso sarà tenuto a corrispondere all'Operatore Economico unicamente un importo pari al 10% della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico, a nessun titolo, né da parte del nuovo Concessionario né da parte della Società. Nel caso in cui non avvenga il subentro nel contratto da

parte del nuovo Concessionario, la Società potrà recedere dal contratto stesso corrispondendo all'appaltatore unicamente un importo pari al 10% della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico a nessun titolo, né da parte del nuovo Concessionario né da parte della Società.

ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del contratto è pari ad € € 69.185,00 (sessantanovemilacentottantacinque/00) al netto dell'I.V.A.

ART. 5 – PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- Posizione dalla 1 alla 5: fatturazione mensile posticipata in base alle effettive giornate di consulenza erogate, comprovate da rapportino di intervento controfirmato tra le Parti.
- Posizione dalla 6 alla 9: fatturazione alla consegna della fornitura.
- Posizione 10: fatturazione trimestrale posticipata.

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

Le fatture dovranno riportare il numero del contratto ed il relativo CIG.

Le fatture dovranno essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it. Altre modalità di invio (per esempio fax o posta elettronica ordinaria) non saranno considerate valide.

Le fatture dovranno, inoltre, essere corredate da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000,

attestante la regolarità fiscale e contributiva.

Codesta Società rientra nella previsione dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti – split payment) come modificato dall'art. 1 D.L. 50/2017 e pertanto le fatture emesse ed i conseguenti pagamenti devono essere conformi alla normativa di riferimento.

I pagamenti saranno effettuati, restando la Società esonerata da qualsiasi obbligo e responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo, mediante accredito sul conto/i corrente/i bancario/i sotto riportato/i, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, come indicato dall'Operatore Economico, in conformità alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., presso la:

BANCA_____ IBAN _____

Non saranno effettuati i pagamenti su documenti fiscali non definitivi (avviso fattura, avviso parcella, ecc.).

Pertanto le fatture saranno liquidate dalla Società unicamente se riporteranno il numero del contratto, il relativo CIG dell'appalto, e l'IBAN su cui liquidarle, che dovrà, comunque, necessariamente corrispondere ad uno di quelli sopra riportati.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della suddetta Legge e s.m.i. ed in particolare ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della

predetta Legge e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del rapporto.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall' Operatore Economico con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussione _____ n. _____ per € _____ (in lettere), emessa in data _____ dal _____ con sede in Via _____ n. ____ – _____.

Si precisa che l'importo della cauzione definitiva pari ad € **€ 6.918,50 (seimilanovecentodiciotto/50)**, è stato ridotto del _____ per cento pari ad € _____ (in lettere) in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio sempre all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Società ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Società stessa.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Sarà fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'affidamento conferito dalla Società.

In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Società prima dell'emissione da parte dell'Operatore Economico della fattura a cui le cessioni si riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. La Società, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'Operatore Economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Società, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Società non sono opponibili alla Società stessa, l'Operatore Economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

ART. 9 - RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Società, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, in danno dell'Operatore Economico.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore Economico dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Società può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto.

L'utile previsto dall'art. 109, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fissato pari al 10 per cento, salvo diversa percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta.

La facoltà di recesso sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 10 – SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

L'Operatore Economico non può concedere in subappalto l'esecuzione della prestazione in quanto non ha dichiarato, in fase di offerta, la volontà di voler subappaltare.

ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE

ECONOMICO

L'Operatore Economico dovrà eseguire quanto affidato dalla Società a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto riportato nel presente contratto e nei relativi allegati, di tutti gli accordi, delle obbligazioni e delle condizioni previste dalle norme legislative e regolamenti vigenti per lo specifico settore, garantendo la sicurezza del personale impiegato nella prestazione, nonché

delle disposizioni e tempistiche che saranno impartite direttamente dal
Direttore di Esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico dovrà, inoltre, garantire, nell'ambito di quanto
offerto:

- la messa a disposizione del personale qualificato per l'esecuzione dell'appalto, nonché la fornitura di tutte le attrezzature occorrenti per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contemplati nel contratto e nei relativi allegati;
- la copertura di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio, materiali di consumo, e quanto altro necessario per l'appalto;
- l'informazione tempestiva alla Società in merito ad eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento dell'appalto;
- espletamento delle pratiche relative alla richiesta di eventuali autorizzazioni e/o comunicazioni necessarie e funzionali per il compimento dell'appalto.

ART. 12 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

Il personale dell'Operatore Economico dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento quando presenti nelle sedi ed aree delle Società.

ART. 13 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

La componente di Protocollo Informatico è integrata con le altre componenti di Document & Business Process Management di S.p.A. Autovie Venete:

attraverso tale integrazione è possibile gestire gli iter procedurali delle Amministrazioni e verificare in tempo reale lo stato di avanzamento del procedimento.

Il quadro normativa preso in considerazione riguarda anche:

- DPR 445/00 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- DPCM 3/12/13 "Regole tecniche per il protocollo informatico";
- DPR 68/05 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata";
- D. Lgs. 82/05 (CAD) per l'SPC, il documento informatico e la firma digitale.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone e/o cose, tanto della Società che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto, eseguite dall'Operatore Economico, dal suo personale, o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo dallo stesso Operatore Economico nell'esecuzione della prestazione.

ART. 15 - DOCUMENTI ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto i sotto indicati documenti che, debitamente firmati dalla Società e dall'Operatore Economico, in segno di piena e incondizionata accettazione, ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegato n.: 1

Offerta economica dell'Operatore Economico

ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La Società ha nominato il p.i. Efrem Zugnaz Responsabile Unico del Procedimento e p.i. Roberto Barraco Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Tali soggetti svolgeranno tutte le attività agli stessi demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 17 - VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE DEL

CONTRATTO

La Società, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare la fornitura e i servizi svolti.

Qualora verranno riscontrate insufficienze o irregolarità nell'espletamento dell'incarico affidato ovvero nell'applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, saranno notificati all'Operatore Economico i rilievi specifici assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore Economico persista nell'inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, la Società potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto a richiedere l'eventuale ulteriore maggior danno. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per certificare che l'oggetto dell'appalto sia stato regolarmente eseguito nelle previsioni e pattuizioni contrattuali il Responsabile Unico del Procedimento rilascerà apposito certificato di verifica di conformità. Detto

certificato sarà emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione

ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

All'esito positivo della verifica di conformità si darà seguito al pagamento del corrispettivo.

L'Operatore Economico risponde per i vizi o le difformità, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Società prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

ART. 18 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art.

106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 106, nell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse

condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto la Società potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Operatore Economico.

In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino un aumento dell'importo del contratto e non comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.

ART. 19 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Società, comunque non oltre 10 giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

ART. 20 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 22 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale.

Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto della fornitura in questione.

Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo acquisti@pec.autovie.it

ART. 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le vigenti

disposizioni di legge in materia.

ART. 24 – PRESA VISIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO”

Il legale rappresentante dell'Operatore Economico, sig. _____ con la
firma del presente contratto dichiara di aver preso visione sul sito internet
all'indirizzo <http://www.autovie.it/Codice-Etico> del “Modello di
organizzazione e gestione Aziendale” e del “Codice Etico” adottati dalla
Società con delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 21.04.2015, e
garantisce l'osservanza delle norme ivi contenute.

ART. 25 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della Società, qualsiasi spesa
inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica,
sarà ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, ivi incluse le imposte e
le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Società.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà
sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma
2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 26 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei
dati personali” l'Operatore Economico è designato quale responsabile del
trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all'appalto e si obbliga
a trattare i dati esclusivamente a tali fini.

L'Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla
predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a

rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

L'Operatore Economico:

LEGALE RAPPRESENTANTE

(_____)

La Società:

S.p.A. AUTOVIE VENETE

DIREZIONE INNOVAZIONE E GESTIONE RETE

(_____)

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICATAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART. 3 (SUBENTRO DI ALTRO CONCESSIONARIO), ART. 5 (PAGAMENTI), ART. 8 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI), ART. 9 (RISOLUZIONE E RECESSO), ART. 14 (RESPONSABILITÀ CIVILE), ART. 19 (CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE), ART. 21 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L'Operatore Economico:

LEGALE RAPPRESENTANTE

(_____)